



Decreto Dirigenziale n. 337 del 20/05/2014

Dipartimento 51 - Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico

Direzione Generale 2 - Direzione Generale Sviluppo Economico e le Attività
Produttive

Oggetto dell'Atto:

D.LGS. 387/2003 - DPR 327-//01 E S.M.E I. - SOCIETA' SNAM RETE GAS SPA ,
ASSERVIMENTO ED OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI AREE OCCORRENTI PER LA
REALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DEL GASDOTTO DENOMINATO " VARIANTE
ALLACCIAMENTO INCEA SPA "

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- a) il comma 1 dell'art. 30 del D.Lgs. 112/98 prevede la delega alle Regioni delle funzioni amministrative in tema di energia, ivi comprese quelle relative alle fonti rinnovabili, all'elettricità, all'energia nucleare, al petrolio ed al gas, che non siano riservate allo Stato ai sensi dell'art. 29 o che non siano attribuite agli Enti Locali ai sensi dell'art. 31 del medesimo decreto legislativo;
- b) l'art. 6 del D.Lgs. 96/99 assegna alle Regioni l'esercizio delle funzioni amministrative contenute nell'art. 30, commi 1, 2 e 5 del decreto legislativo n. 112/98 ;
- c) l'art. 9 del D.Lgs. 164/2000 attribuisce alla competenza delle Regioni le procedure concernenti la dichiarazione di pubblica utilità relative alle reti di trasporto di gas non comprese nella rete nazionale dei gasdotti, di cui ai successivi artt. 30 e 31 dello stesso decreto legislativo;
- d) con il D.P.C.M. del 22 dicembre 2000 sono stati trasferiti alla Regione i beni e le risorse per l'esercizio delle funzioni conferite dal D.Lgs. 112/98;
- e) con la deliberazione di Giunta Regionale n. 1804 del 27 aprile 2001 sono state attribuite al Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali – Fonti Energetiche, dell' A.G.C. n. 12 “Sviluppo Attività Settore Secondario”, le competenze funzionali relative al procedimento di dichiarazione di pubblica utilità e di occupazione d'urgenza per gasdotti, salvo quelli di interesse nazionale, individuati con D.M. del 22/12/2000 ai sensi dell'art. 9 del Decreto Legislativo n. 164 del 23/05/2000;
- f) l'art. 52 quater del D.P.R. 327/2001, come modificato dal D.Lgs. 330/2004, prevede che la accertamento della conformità urbanistica, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità per le opere inerenti le infrastrutture lineari energetiche sono effettuate nell'ambito di un procedimento unico, mediante convocazione di una Conferenza di Servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
- g) il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 12 del 28 novembre 2007, così come integrato dal comma 5 dell'art. 32 della L.R. n. 1/08, nel modificare la L.R. n. 11 del 4 luglio 1991 ha istituito nell'AGC 12, rinominata “Sviluppo Economico”, il Settore 04 “Regolazione dei Mercati”, alla quale struttura è affidata, tra l'altro, l'attività relativa alle autorizzazioni per le strutture di vendita e gli insediamenti produttivi;
- h) con la DGR 612/2011 è stato approvato il regolamento n. 12 avente ad oggetto “ Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale”;
- i) con la DGR 478/2012, successivamente modificata dalla DGR 528/2012, la Giunta Regionale ha approvato, tra l'altro, l'articolazione delle strutture ordinamentali sulla base delle competenze da svolgere, conferendo alla Direzione Generale 02 “ Sviluppo Economico e le Attività Produttive” anche le competenze precedentemente assegnate alla ex AGC 12, ed assegnando alla neo costituita Unità Operativa Dirigenziale 03 “ Energia e Carburanti” , tra l'altro, i compiti di Pianificazione e gestione dei regimi regolatori e autorizzatori in materia di: localizzazione degli impianti e delle reti per la produzione, la trasformazione, il trasporto e la distribuzione di energia, nonché degli espropri di competenza;
- j) con DGR 427/2013 la Giunta Regionale ha conferito al Dr. Francesco Paolo Iannuzzi l'incarico di Direttore Generale della predetta Direzione Generale 02;
- k) con DGR 488/2013 la Giunta Regionale ha conferito al Dr. Fortunato Polizio l'incarico di Dirigente della predetta Unità Operativa Dirigenziale 03 “ Energia e Carburanti”.

VISTO

- a. il Decreto Dirigenziale n. 105 del 04/03/2014 con il quale è stata dichiarata di pubblica utilità, con materiale approvazione del progetto, nonché urgente ed indifferibile, la costruzione del metanodotto denominato “**Variante Allacciamento INCEA SpA - DN 100 (4”) – 24 bar**” interessante i comuni di Altavilla Irpina (AV) ed Arpaise (BN) proposto dalla società SNAM RETE GAS S.p A. con sede in S. Donato Milanese (MI) alla piazza S. Barbara n.7, iscritta la Registro delle Imprese di Milano col n. 10238291008, R.E.A. Milano n°1964271, Codice fiscale e Partita Iva IT n. 10238291008;

- b. l'art. 2 del suddetto provvedimento, che assegna il termine di 12 mesi e 5 anni rispettivamente per l'inizio dei lavori, il completamento degli stessi e dei relativi procedimenti ablativi;

ACQUISITA

- a. la nota DI-SOCC/OL/413 del 03/04/2014, assunta al protocollo regionale col n°0244433 del 07/04/2014 con la quale la società SNAM Rete Gas S.p.A., stante la presenza di motivi d'urgenza, ha chiesto l'emissione del decreto di asservimento e/o di occupazione temporanea delle aree di proprietà privata site nei comuni di Altavilla Irpina (AV) ed Arpaiese (BN), necessarie alla realizzazione del metanodotto denominato **“Variante Allacciamento INCEA SpA - DN 100 (4”) – 24 bar”** interessante i comuni di Altavilla Irpina (AV) ed Arpaiese (BN) ex art. 52 sexies D.P.R. n. 327/2001 come modificato, con le modalità contenute nell'art. 22 del medesimo D.P.R.;

VISTO ANCORA

- a. l'allegato D della D.G.R. 528 del 04/10/2012 che, tra l'altro assegna alla U.O.D. 04 “Energia e Carburanti” anche l'adozione degli atti inerenti la procedura ablativa relativa agli immobili occorrenti alla costruzione ed alla manutenzione dell'opera di cui in oggetto;

DATO ATTO

- a. che ai proprietari degli immobili interessati sono state inviate le comunicazioni di approvazione del progetto, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 327/2001 come modificato;
- b. che il progetto è stato redatto nel rispetto del D.M. 17/04/2008 e che i criteri adottati nella progettazione sono quelli dettati dall'esigenza di arrecare il minor danno possibile alle proprietà private, compatibilmente con le ragioni di sicurezza e stabilità dell'opera;
- c. che SNAM RETE GAS SpA, con sede in S. Donato Milanese (MI) alla piazza S. Barbara n.7, iscritta al Registro delle Imprese di Milano col n. 10238291008, R.E.A. Milano n° 1964271, Codice fiscale e Partita Iva IT n. 10238291008, è subentrata in tutti i rapporti attivi e/o passivi intrattenuti dalla conferente SNAM RETE GAS S.p.A. con sede in S. Donato Milanese (MI) alla piazza S. Barbara n.7, iscritta al Registro delle Imprese di Milano n°13271390158, R.E.A. Milano n°1633443, partita Iva n. 13271390158 e riguardanti il sopracitato ramo d'azienda

CONSIDERATO

- a. che l'esproprio e/o l'asservimento degli immobili di che trattasi sono finalizzati alla realizzazione, all'esercizio e alla manutenzione di opere private di pubblica utilità e che, pertanto, la valutazione dei terreni, ai fini indennizzativi, è stata effettuata ai sensi degli artt. 36, 44 e 50 del D.P.R. 327/2001;
- b. che, ai sensi dell'art. 52 octies del citato D.P.R. 327/2001 come modificato, il decreto di imposizione di servitù relativo alle infrastrutture lineari energetiche dispone, oltre alla costituzione del diritto di servitù, anche l'occupazione temporanea delle aree necessarie alla realizzazione delle opere ed indica l'ammontare delle relative indennità;

DATO ATTO

- a. che l'art. 24, comma 1, del DPR 327/01 come modificato, contempla la possibilità che l'esecuzione del decreto di esproprio e/o asservimento ed occupazione sia effettuata dal soggetto beneficiario;
- b. che al fine di una corretta esecuzione delle operazioni di immissioni in possesso l'Autorità espropriante ha stabilito una serie di prescrizioni che il soggetto beneficiario è tenuto a rispettare
- c. che dette prescrizioni sono puntualmente riportate nel corpo del presente decreto e che la mancata osservanza delle stesse costituisce motivo di annullamento delle operazioni di immissione in possesso

RITENUTO

- a. che le risorse umane attualmente in forza alla U.O.D. "Energia e Carburanti" deputata all'esecuzione dei decreti di esproprio e/o asservimento e occupazione, sono numericamente sottodimensionate per l'esecuzione dei numerosi procedimenti ablativi ;
- b. che una dilatazione dei tempi per l'esecuzione delle procedure ablativo potrebbe costituire motivo di ricorso amministrativo avverso l'operato dell'Amministrazione;
- c. che si debba autorizzare la società SNAM RETE GAS S.p.A. con sede in S. Donato Milanese (MI) all'esecuzione del presente decreto dirigenziale ;

VISTI

- il Decreto Legislativo 23/05/2000 n. 164;
- il D.P.R. 8/06/2001 n. 327 come modificato dai D.Lgs. n. 302/2002 e n. 330/2004 e dalla L. 244/2007;
- la legge n. 241 del 07/08/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Il D.D. 105 del 04/03/2014

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla U.O.D. "Energia e Carburanti" e delle risultanze degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente della predetta U.O.D.,

DECRETA

Art. 1 Per la realizzazione del gasdotto di cui in premessa è disposto in favore della società SNAM RETE GAS, con sede in S. Donato Milanese (MI) alla piazza S. Barbara n.7, iscritta al Registro delle Imprese di Milano col n. 10238291008, R.E.A. Milano n°1964271, Codice fiscale e Partita Iva n. IT 10238291008, l'asservimento e/o l'occupazione temporanea degli immobili di proprietà privata siti in agro del comune di Altavilla Irpina (AV) ed Arpaia (BN) descritti ed identificati nel piano particellare grafico e descrittivo, che del presente provvedimento è parte integrante, precisando che la scala di rappresentazione del particellare grafico è da ritenersi indicativa, essendo l'elaborato grafico suscettibile di alterazioni in fase di riproduzione cartacea e che , pertanto, la stessa , oltre che in formato numerico è rappresentata anche in forma grafica. L'estensione e le modalità di esercizio dell'imponenda servitù dovranno essere le seguenti:

- a)** lo scavo ed il conseguente interrimento dovranno essere della profondità di metri 1,00 circa, misurata al momento della posa di una tubazione trasportante idrocarburi nonché dei cavi accessori per reti tecnologiche;
- b)** dovranno essere installati apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori e costruite eventuali opere necessarie ai fini della sicurezza;
- c)** la costruzione di accessori fuori terra o interrati, con i relativi accessi, sono da realizzarsi e mantenersi a cura del soggetto proponente e come evidenziati nel piano particolareggiato d'esecuzione;
- d)** i proprietari dei fondi, o chi per loro, non potranno costruire opere di qualsiasi genere, ivi comprese fognature e canalizzazioni chiuse, ad una distanza inferiore a metri 8,00 dall'asse della tubazione e sono obbligati a mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni erbacee ed arboree, purché non comportino scavi di profondità incompatibile con quella di posa della tubazione;
- e)** i proprietari degli immobili, o chi per loro, non potranno rimuovere le tubazioni, i manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa, che sono e resteranno di proprietà della società SNAM RETE GAS S.p.A., la quale, pertanto, avrà anche la facoltà di rinnovarle, potenziarle o rimuoverle;
- f)** la società SNAM RETE GAS S.p.A. avrà libero accesso in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio, le eventuali riparazioni, modifiche, sostituzioni e recuperi ed è autorizzata, altresì,

anche mediante le sue imprese appaltatrici, ad occupare per tutto il tempo occorrente le aree necessarie all'esecuzione dei lavori;

g) la società SNAM RETE GAS S.p.A. è obbligata a risarcire a chi di dovere i danni arrecati alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, rinnovi, sostituzioni, manutenzione ed esercizio dell'impianto;

h) i proprietari dei terreni, o chi per loro, sono obbligati a non compiere alcun atto che possa costituire intralcio ai lavori da eseguirsi o pericolo per l'impianto, ostacolare il libero passaggio, diminuire o rendere più scomodo l'esercizio della servitù;

i) i tributi e gli altri oneri gravanti sugli immobili restano a carico della ditta proprietaria.

Art. 2 La società SNAM RETE GAS , con sede in San Donato Milanese (MI), beneficiaria della procedura ablativa disposta col presente decreto, è autorizzata ad effettuare direttamente le operazioni di immissioni in possesso delle aree identificate nell'allegato piano particellare ;

Art. 3 L'avviso di convocazione per la redazione dello stato di consistenza e presa di possesso degli immobili di cui al precedente art. 1, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora ed emesso dall'Autorità Espropriante, dovrà essere notificato ai proprietari dei fondi almeno sette giorni prima, nelle forme degli atti processuali civili, a cura e spese del promotore della procedura ablativa. Al momento della effettiva occupazione degli immobili, i soggetti delegati all'esecuzione del presente decreto provvederanno a redigere il verbale di consistenza dei luoghi e di immissione in possesso . Tale verbale è redatto in contraddittorio con i proprietari o, in caso di loro assenza o rifiuto, con la presenza di due testimoni che non siano dipendenti né dell'Autorità Espropriante né del soggetto beneficiario dell'esproprio/asservimento. Copia degli avvisi di convocazione dovrà essere trasmessa, almeno sette giorni prima del 1°giorno convenuto per le operazioni, all'Autorità espropriante;

Art. 4 L'indennità da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto per l'asservimento dei terreni di cui all'art. 1, calcolata ai sensi degli artt. 36 e 44 del D.P.R. 327/2001 e s.m.e i, è indicata nell'allegato piano particellare descrittivo. Ai sensi delle vigenti norme, sono suscettibili di indennizzo i fabbricati, i manufatti, le opere di urbanizzazione e le essenze arboree di pregio insistenti sul fondo asservito, rimossi e non ripristinati al termine dei lavori. Detti elementi, rilevati e verbalizzati nello stato di consistenza, saranno indennizzati ai sensi degli artt. 32-38 del citato D.P.R. 327/2001 come modificato, in base al loro valore venale, tenuto conto dello stato di manutenzione in cui si trovano. Gli aventi diritto, entro trenta giorni dalla presa di possesso, dovranno comunicare all'Autorità Espropriante ed al soggetto proponente, se condividono ed accettano la determinazione dell'indennità, con l'avvertenza che in caso di silenzio, la stessa si intende rifiutata . Le relative somme, offerte e rifiutate, dovranno essere depositate, nei trenta giorni successivi, presso la Cassa Depositi e Prestiti a cura del beneficiario del procedimento ablativo. La dichiarazione di accettazione è irrevocabile. I proprietari, nel caso non condividano la valutazione del presente decreto, possono entro 30 giorni dalla presa di possesso, designare un tecnico di propria fiducia affinché, unitamente ad un tecnico nominato dalla Regione Campania ed un terzo indicato dal Tribunale Civile, definisca l'indennità definitiva di esproprio/asservimento. Qualora i proprietari non intendano avvalersi di un tecnico di loro fiducia e propongano, comunque, opposizione alla stima, l'Autorità Espropriante chiederà la determinazione dell'indennità alla Commissione Provinciale Espropri.

Art. 5 L'indennità relativa all'occupazione temporanea delle aree durante l'esecuzione dei lavori è stata calcolata ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. 327/2001. Gli interessati, nel caso non ne condividano la determinazione, entro trenta giorni dalla presa di possesso, potranno chiedere la stima alla Commissione Provinciale Espropri di cui all'art. 41 del T.U.

Art. 6 Le operazioni di immissione in possesso devono essere effettuate sotto la responsabilità di un coordinatore al quale il soggetto beneficiario conferisce l'incarico di Responsabile delle Operazioni e da uno o più tecnici abilitati ad eseguire i rilievi topografici;

- Art. 7 Chiunque, a qualunque titolo, partecipa alle operazioni di immissione in possesso, in nome e lo per conto del soggetto beneficiario, deve essere munito di delega conferitagli da quest'ultimo;
- Art. 8 I verbali di stato di consistenza ed immissione in possesso devono essere redatti in più copie, delle quali una è consegnata, contestualmente alla immissione in possesso, alla ditta proprietaria, se presente alle operazioni;
- Art. 9 I verbali di stato di consistenza ed immissione in possesso sono redatti secondo le modalità di legge e conformemente al modello che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante.
- Art. 10 Nei verbali di stato di consistenza e di immissione in possesso è riportato, in modo chiaro ed intelligibile, l'effettivo stato dei luoghi, corredato di ogni indicazione utile alla puntuale quantificazione di eventuale danni a cose, colture e/o essenze arboree.
- Art. 11 I verbali di stato di consistenza e di immissione in possesso sono firmati dal Responsabile delle Operazioni, dai tecnici che hanno eseguito i rilievi e dalla ditta proprietaria o, in difetto, dai testimoni.
- Art. 12 Il soggetto beneficiario, a fine operazioni, è tenuto a trasmettere all'Autorità espropriante, entro e non oltre 30 giorni solari consecutivi dalla fine delle operazioni, i seguenti atti: originali dei verbali di stato di consistenza e di immissione in possesso, copia del conferimento di incarico di Responsabile delle operazioni, rilievo dei picchettamenti eseguiti, sia in formato cartaceo che digitale non modificabile, con l'indicazione, per ognuno di essi, delle coordinate WGS84, documentazione fotografica - in formato JPG - dello stato dei luoghi al momento dell'immissione in possesso delle aree; nella denominazione dei files delle immagini deve essere indicato il comune, il foglio ed il mappale dell'area fotografata.
- Art. 13 La mancata o incompleta trasmissione degli atti di cui al precedente art.12, rende nulle le operazioni di immissione in possesso.
- Art. 14 Qualunque abuso commesso durante le operazioni di cui al presente decreto ricade nell'esclusiva responsabilità degli esecutori delle operazioni e/o del Soggetto beneficiario.
- Art. 15 L'Autorità espropriante si riserva la facoltà di effettuare, mediante propri Funzionari, con o senza preavviso, il controllo contestuale o ex post delle operazioni e di vigilare sul rispetto delle prescrizioni, sia durante l'esecuzione dei lavori per la realizzazione dell'impianto sia nella fase di esercizio del medesimo; i costi di dette verifiche, e di tutte le altre azioni di controllo e monitoraggio, saranno, ai sensi del comma 186, art.1 della L.R. 5/2013, a carico del Soggetto beneficiario.
- Art. 16 Il presente decreto sarà, altresì, a cura e spese del beneficiario, registrato e trascritto senza indugio presso i competenti Uffici.
- Art. 17 Avverso il presente decreto potrà essere opposto ricorso ordinario al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Campania entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di giorni 120 (centoventi).
- Art. 18 Chiunque dovesse opporsi all'esecuzione del presente decreto, o ostacolarne l'attuazione, incorrerà nelle relative sanzioni di legge. La Forza Pubblica, se richiesta, assicurerà la necessaria assistenza alle operazioni connesse alla sua esecuzione.

Art. 19 Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e verrà trasmesso all'Assessore alle Attività Produttive, nonché alla Segreteria di Giunta per gli adempimenti consequenziali.

Francesco P. Iannuzzi